

N. 585/010 R.A.C.C.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**TRIBUNALE DI UDINE**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati:

Dott. Alessandra BOTTAN **PRESIDENTE**

Dott. Gianfranco PELLIZZONI **GIUDICE Rel.**

Dott. Francesco VENIER **GIUDICE**

ha pronunciato la seguente

**DECRETO**

**EX ART. 98 L. FALL.**

**nella causa civile** di 1° grado iscritta al n. 585/010 R.A.C.C.

**DA**

**A e Soci Studio Legale** con l'avv. .... per mandato speciale allegato  
alla domanda di ammissione al passivo

**- ATTRICE -**

**CONTRO**

**B srl in amministrazione straordinaria in persona del  
commissario straordinario** ....., con il proc. e dom. avv. .... per  
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

**- CONVENUTA -**

**OGGETTO:** Opposizione allo stato passivo.

Causa iscritta a ruolo il 22.07.2010.

Relatore il G.I. dr. Pellizzoni

**FATTO E DIRITTO**

La A e Soci Studio Legale ha proposto opposizione allo stato passivo  
dell'amministrazione straordinaria della società B srl, atteso che il

suo credito era stato ammesso al passivo della procedura per € 49.870,00 in chirografo e non con il privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2 cod. civ. richiesto in relazione alle prestazioni professionali rese personalmente dal suo associato avv. C, sull'assunto che sia l'incarico, che la parcella erano intestati impersonalmente alla studio legale, " ...sicché difetta ( il requisito della ) personalità della prestazione presupposto della richiesta di privilegio " nonché in caso contrario " ... la legittimazione attiva dello studio ad insinuarsi per un credito del professionista", mentre invece vi era prova in atti che la prestazione era stata personalmente resa dallo stesso avv. to C.

Nel costituirsi in giudizio la convenuta resisteva alla domanda, negando che lo studio associato ricorrente godesse dei requisiti per essere ammessa al passivo in privilegio, in quanto la prestazione era genericamente riferibile ad una associazione fra professionisti e non a dei singoli professionisti - pur associati - come richiesto dall'art. 2751 bis, n. 2 per la sussistenza del privilegio e comunque perché lo studio associato era carente di legittimazione attiva per far valere il predetto credito privilegiato.

L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.

È noto che il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e anche di merito, prima dell'abrogazione del divieto contenuto nella legge 23.11.1939, n. 1815 e dell'emanazione della legge 4.08.2006, n. 248 ( che ha reso ammissibile l'esercizio dell'attività professionale oltre che sotto la forma degli studi associati, anche sotto la forma delle società di persone), escludeva l'applicabilità del privilegio alle prestazioni d'opera intellettuale che fossero state effettuate da una

società di professionisti, anche se svolte nella forma della società semplice.

La Suprema Corte aveva invero affermato che: “il privilegio sui mobili previsto dall’art. 2751 – bis n. 2 c.c. non è applicabile ad una società di revisione contabile, atteso che tale norma fa riferimento esclusivo alla retribuzione del professionista (o prestatore d’opera intellettuale) individuale e che l’interpretazione estensiva di essa, a favore delle società che svolgono attività oggettivamente identiche e quelle delle professioni intellettuali protette (revisione e certificazione dei bilanci), non può aver luogo in considerazione della confusione, nell’ambito societario, tra la renumerazione del capitale e della retribuzione del lavoro. Tale differente regolamentazione normativa manifestamente non si pone in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza, data la diversità delle situazioni in cui vengono svolte le rispettive attività” (v. Cass. 14/04/1992, n. 4549) e anche che: “ il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c., garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d’opera per il lavoro personale svolto, in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale; quest’ultima ipotesi necessariamente ricorre nel caso di compensi dovuti a professionisti che esercitano la loro attività lavorativa nella forma della società semplice” (Cass. 18/04/2000, n. 5002 e sempre per le società di persone anche App. Milano, 22.02.1985, in Fall., 1985, 1053, App. Torino, 9.10.1987, GI,1989, I, 2, 505, nonché da ultimo in senso conforme Trib. Milano, 11.06.2007, in Fallimento, 2008, 67 e App. Torino, 15.07.2010, in Fallimento, 2011, n. 3 , 281).

Per contro un diverso orientamento riconosce il privilegio in questione anche alla società o associazioni tra professionisti, quando vi sia riferibilità della prestazione al singolo professionista, nel senso che il rapporto professionale si instauri fra il singolo professionista e il cliente (v. Trib. Roma, 22/07/1987, in Fall. 1987, 1303, Trib. Torino, 24/02/1987, ivi, 1988, 786, Trib. Modena, 31.03.1985, ivi, 1986, 176 Trib. Milano, 20.07.2006, in Juris data, id. 18.04.2007, in Fallimento, 2007, 1486 e Trib. Udine, 11.09.07, n. 2777/07, id., 16.12.09, n. 6941/08, 10.06.2011, n. 724/010 in [www.Unijuris.it](http://www.Unijuris.it), Trib. Milano 20.07.2010, n. 9446, in Juris data e da ultimo in senso conforme anche in giurisprudenza di legittimità Cass., 22/10/2009, n. 22439, secondo cui: “ Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis cod. civ. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un'attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto con cui il tribunale fallimentare aveva escluso l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito relativo al compenso dovuto per l'attività professionale prestata da un avvocato, senza accertare se l'inserimento di quest'ultimo in un'associazione

professionale fosse tale da escludere il carattere personale del rapporto con il cliente poi fallito).

Non va inoltre dimenticato, in relazione alla problematica della legittimazione dell'associazione professionale di far valere tali crediti riferibili a prestazioni personali di singoli professionisti, che di recente la Suprema Corte ha avuto modo di affermare ( risultandone in tal modo indirettamente confermato l'indirizzo seguito da questo Tribunale ) che : “ Lo studio professionale associato anche se privo di personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 cod. civ., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso. (Principio affermato dalla S.C. relativamente ad azione revocatoria rivolta nei confronti di studio professionale associato relativa ad un pagamento eseguito con assegno intestato a professionista cfr. Cass., 28/07/2010, n. 17683 e anche in senso conforme Cass., 23.05.1997, n. 4628, nonché da ultimo Cass. n. [15694](#) del 15/07/2011, secondo cui: “L'art. 36 cod. civ.

stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi ).

D'altro canto nel caso in esame anche aderendo all'indirizzo più restrittivo rappresentato dalla sentenza della Suprema Corte n. [18455 del 08/09/2011](#) ( la quale ha affermato che " La proposizione della domanda per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale, e, dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., salva l'allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato), appare evidente che lo Studio Legale A si è insinuato al passivo per far valere il credito personale del proprio associato, allegandone pertanto la sua cessione nell'ambito del relativo rapporto interno fra associazione e componenti dello studio ( v. domanda di insinuazione ove si afferma

testualmente che la ricorrente vanta un credito... “ per l’attività professionale svolta dall’avv. C, socio dello studio, come risulta dalle note pro – forma che si producono “, con la conseguenza che appare evidente come l’associazione faccia valere un credito a lei ceduto dall’associato).

Alla luce di tali principi è pertanto chiaro che la prestazione professionale conferita allo studio associato rimane riferibile al professionista o ai professionisti che se ne sono occupati e che ciascun componente dello studio è legittimato a chiederne il pagamento in rappresentanza degli altri componenti dello studio, con effetti liberatori per il debitore, mentre il relativo credito gode del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 2 cod. civ., ma anche che l’associazione è pienamente legittimata a far valere i crediti dei suoi singoli componenti ( cfr. ancora la citata Cass., 15.07.011, n. 15694, ma anche la risalente Cass. , 31.07.1987, n. 6636).

Anche le nuove disposizioni di cui all’art. 24 della legge n. 266/97, che hanno eliminato il divieto di esercitare l’attività professionale in forma societaria, previsto dall’art. 2 della legge n. 1815/39 e di cui al d. l. n. 233/06, convertito in legge 4.08.2006, n. 248 e hanno all’art. 2 ha abrogato “ il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni fra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la prestazione specifica deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”, ( oltre che quelle di cui all’art. 16 del d. lgs. n.

96/2001 che hanno introdotto nel nostro ordinamento le società fra avvocati), confermano non solo la piena liceità dell'attività svolta in forma associata, atteso l'affidamento che il committente può fare in coloro che sono indicati nominativamente quali componenti della società, ma anche che l'esercizio della professione in tale forma non è di alcun ostacolo al fatto che la prestazione sia comunque riferibile al singolo professionista o al gruppo di professionisti che l'hanno realizzata e che ne sono anche responsabili.

Ne consegue che la struttura collettiva dell'ente, che può assumere esclusivamente la veste dello studio associato o della società di persone (compresa anche la società semplice), priva di una vera personalità giuridica distinta dai singoli soci, nominativamente indicati, mantiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 2751 bis, n. 2 per l'attribuzione del privilegio del professionista, sempre che la prestazione di cui si chiede il pagamento in privilegio sia riferita all'attività personale di uno o più professionisti inseriti nella predetta struttura, cui si stato specificatamente conferito il relativo incarico, in linea con il principio della "personalità" della prestazione di cui all'art. 2232 cod. civ., in attuazione del principio di professionalità specifica previsto dall'art. 33 della Costituzione e non tanto in riferimento all'ambiguo e fuorviante termine di "retribuzione" contenuto nell'art. 2751 bis, n. 2 cod. civ. - atteso che la norma concernente le professioni intellettuali di cui all'art. 2232 cod. civ. (ma anche quella dell'art. 25 della legge n. 96/2001) fa invece riferimento al termine "compensi" - certamente più consono a caratterizzare il corrispettivo per le "prestazioni" svolte dal professionista, rispetto alla "retribuzione" che spetta al lavoratore



dipendente e al “ corrispettivo “ che spetta nel rapporto di lavoro autonomo al prestatore d’opera ex art. 2225 cod. civ.

Tale formulazione infatti non può non essere interpretata anche alla luce delle modificazioni legislative intervenute con le richiamate norme di cui alla legge n. 266/97, che hanno abrogato il divieto di costituire associazioni e società professionali e delle successive norme di cui al d. lgs. n. 96/2001 che hanno disciplinato le società tra avvocati e della legge n. 248/2006, che ha previsto le società o associazioni tra professionisti, che abbiano come scopo esclusivo l’attività libero professionale, sempre che il singolo professionista non partecipi a più di una società e che la prestazione vengano resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità, le quali hanno riconosciuto la piena legittimità nel nostro ordinamento dello svolgimento dell’attività professionale anche in forma collettiva, sempre che siano rispettati determinati requisiti di personalità della prestazione e di riferibilità della stessa a uno o più professionisti incaricati ( v. in particolare gli artt. 16 e ss. del d. lgs. n. 96/2001 che prevedono l’esercizio dell’attività tipica dell’avvocato in forma comune mediante la costituzione di una società tra avvocati, iscritta in una sezione speciale dell’albo, sempre che l’incarico venga svolto da uno o più soci in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale richiesta, scelti dal cliente o indicati dalla società e che i “ compensi “ costituiscono crediti della società, rapportandosi il compenso per l’attività svolta da più professionisti a quello di uno solo, salva espressa deroga scritta – cfr. artt. 24 e 25 ).

Non si deve inoltre dimenticare – a conferma del mutato indirizzo legislativo - che nel nostro ordinamento è stata anche introdotta la possibilità di costituire società fra avvocati ( d. lgs. 21.02.2001, n. 96, in attuazione della direttiva CE 98/5 ), distinte rispetto alle associazioni tra professionisti e che la legge in questione ( v. artt. 16 e ss.) prevede espressamente che tali società siano composte solamente da persone fisiche iscritte all'albo degli avvocati e siano regolate - per quanto non previsto dalla specifica normativa - dalle norme sulle società in nome collettivo e che il socio o i soci incaricati siano personalmente e illimitatamente responsabili in solido con la società per l'attività professionale svolta, che amministratori della società possano essere solamente i soci, senza possibilità di affidamento a terzi dell'amministrazione, né di partecipazione di altri soggetti alla società e che la stessa possa rendersi acquirente solo di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo, con la conseguenza che i due tipi di società non appaiono sovrapponibili.

Alla stregua di tali considerazioni l'opposizione appare da accogliere, avendo da un lato l'opponente dimostrato che la prestazione è stata svolta personalmente dall'avv. C ed essendo quindi sotto tale profilo stata superata la prima obiezione sollevata nell'impugnato provvedimento, che non negava in astratto l'ammissibilità del privilegio al singolo professionista associato, ma piuttosto dubitava in concreto dell'effettività del conferimento dell'incarico e del suo svolgimento allo stesso membro dell'associazione professionale e dall'altro lato essendo risultata smentita dal più recente orientamento

del Supremo Collegio la tesi del difetto di legittimazione attiva dell'associazione di far valere i crediti dei suoi associati.

In particolare per quanto attiene allo svolgimento personale della prestazione, tale circostanza risulta confermata non solo dalle parcelle prodotte, tutte recanti la firma dell'avv. C, con la liquidazione dell'ordine di appartenenza e dagli altri atti allegati, ma anche dalle testimonianze assunte in istruttoria, che hanno confermato l'assunto dell'opponente, d'altro canto del tutto evidente essendo le prestazioni in questione esperibili solo da un professionista iscritto all'albo.

Sotto tale profilo i testi escussi ... e .... – direttore del personale del gruppo ....., cui apparteneva la B, hanno confermato di aver sempre avuto rapporti personali con il C, che aveva seguito personalmente tutte le pratiche di consulenza a lui affidate in relazione alle problematiche sindacali e giuslavoristiche insorte, anche in virtù di un rapporto fiduciario che esisteva fra di lui e il dr. ....., amministratore delegato del gruppo.

Il credito va quindi ammesso al passivo per € 43.700,00 in privilegio ex art. 2751bis, n. 2, cod. civ. e per € 6.170,00 in via chirografaria per spese generali, cna e iva, come richiesto.

Il pagamento delle spese – liquidate come in dispositivo - segue la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione reietta:

- Accoglie l'opposizione ammettendo la parte ricorrente al passivo per € 43.700,00 in privilegio ex art. 2751bis, n. 2,

cod. civ. e per € 6.170.00 in via chirografaria per spese generali, cna e iva, come richiesto.

- Condanna l'opposta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 9.672,75, di cui € 1.074,75 per spese generali, oltre a € 58,48 per anticipazioni, cna e iva, se dovuta.

Udine, lì 10.06.2011.

Il Presidente  
dr. A. Bottan

Il Giudice est.  
dr. Gianfranco Pellizzoni

Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria il